

Allegato A

STATUTO

Dell'Associazione

MOSAICO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato Associazione **MOSAICO** ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'Ente costituito è un'associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'acronimo "APS" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "MOSAICO APS - ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

L'Associazione ha sede in Sassari – Via San Donato, 39 – 07100. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Rimane ferma la necessità di aggiornare le informazioni sul Runts e di comunicare la variazione alle altre amministrazioni di riferimento.

ART. 2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

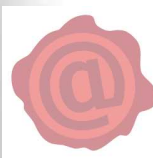
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, culturali, formative, artistiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività di interesse generale (rif. Art. 5 D.Lgs. 117/2017):

- organizzazione, gestione, promozione e diffusione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale con particolare attenzione al teatro e allo spettacolo dal vivo, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione del cinema, dell'arte, della cultura e della pratica del volontariato nonché delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i Art. 5 D.Lgs. 117/2017).

In particolare, attraverso l'organizzazione e la promozione di attività culturali, artistiche e teatrali, intende realizzare:

- Finalità civiche: promuovendo i valori della cittadinanza attiva, della legalità, della memoria storica e del dialogo interculturale;
- Finalità solidaristiche: destinando risorse a progetti di sostegno e utilizzando il teatro come strumento di inclusione sociale per soggetti fragili o svantaggiati;
- Finalità di utilità sociale: contribuendo al benessere della comunità, alla rigenerazione degli spazi pubblici e al contrasto dell'isolamento sociale.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende seguire i seguenti punti relativi all'Art. 5 del D.Lgs 117/2017:



- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione, per poter perseguire i suoi scopi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari e associati, intende svolgere le seguenti attività:

- gestione di spazi, sale teatrali, musicali, museali, gallerie d'arte, siti archeologici, biblioteche, luoghi ricreativi e tutto quello che riguarda la promozione e la diffusione della cultura in genere (lettera i, f Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- gestione della propria compagnia teatrale, produzione e allestimento di spettacoli teatrali nell'ambito della sperimentazione e ricerca, del teatro di prosa, di musical, del teatro ragazzi e di qualsiasi forma di spettacolo dal vivo, indirizzata a tutti i tipi di pubblico, dall'infanzia all'età adulta (lettera i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione, gestione e promozione, anche delle campagne abbonamenti, della stagione teatrale e cinematografica annuale e di grandi eventi, legati all'ambito teatrale e alla promozione della cultura in genere (lettera i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- programmazione, organizzazione e gestione di corsi e laboratori di teatro, di cinema, di arte, concentrando l'attenzione anche sulle attività per il benessere psicologico e fisico, attraverso l'organizzazione di corsi di teatro-terapia e arte-terapia, con il fine di diffondere la cultura in genere, in tutte le scuole di ogni ordine e grado e nei luoghi della cultura, come teatri, musei, biblioteche ed archivi, indirizzati a bambini, ragazzi e adulti, per professionisti e non, in sede e fuori sede, in Italia e all'estero (lettera a, d, l, u Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione di manifestazioni di interesse culturale e sociale dedicate a persone che necessitano di assistenza e supporto, come minori, disabili, anziani o persone in difficoltà, presso luoghi come: case di accoglienza o comunità alloggio, case circondariali o istituti penitenziari, residenze per anziani, ospedali e centri di accoglienza finalizzate all'inclusione delle varie categorie in difficoltà (lettera a, i, l, u Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, del cinema e dell'arte in genere (lettera i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, cinematografica e artistica, mediante l'organizzazione di corsi, convegni, manifestazioni, concorsi e produzioni audiovisive, collaborando anche con enti quali Ambasciate e Consolati per sviluppare l'unione tra le culture in uno scambio simbiotico e sincronico delle diversità (lettera h, i, v Art. 5 D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di progetti e attività culturali, artistici, mostre, reading, workshop, concorsi artistici o ricreativi di interesse sociale e culturale, come circoli di poesia, circoli letterari e di lettura, circoli di cinematografia e fotografia, club di musica e arte, club di attività sociali (lettera i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- promozione dell'attività artistico-culturale di giovani professionisti e non, impegnati nel mondo dello spettacolo in Italia e all'estero (lettera i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura teatrale con l'organizzazione di spettacoli e di eventi culturali itineranti, attraverso un Bus Theatre o Teatro Viaggiante per agevolare l'arrivo della cultura e del teatro in qualsiasi luogo (lettera f, i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- promuovere istituzionalmente la formazione e l'aggiornamento professionale degli associati nel settore del teatro, del cinema, della danza, del canto, della musica e dell'arte in genere (lettera d Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- attuazione, in sede nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Aziende o Associazioni, iniziative di studio, ricerca, insegnamento, formazione e produzione che abbiano al centro temi relativi all'attività esercitata dai soci ed a quelle connesse (lettera d, h, i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione, produzione, realizzazione, promozione e diffusione di attività finalizzate alla creazione di opere artistiche, cinematografiche, letterarie e teatrali (lettera i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- a livello nazionale ed internazionale, supportare i propri associati nello svolgimento di viaggi, nella partecipazione e organizzazione di festival, concorsi, spettacoli, tavole rotonde, seminari, mostre, manifestazioni e ogni altra attività legata allo spettacolo e alla cultura in genere (lettera i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- pubblicazione e divulgazione di una rivista e altro materiale informativo sia in formato cartaceo sia online (lettera i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione di corsi di preparazione e perfezionamento professionale, tournée teatrali estive e invernali, grandi manifestazioni (eventi), incontri tra artisti (lettera d, i Art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando eventi, scambi culturali e viaggi di approfondimento e conoscenza (lettera i, v Art. 5 D.Lgs. 117/2017);

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse, in via non prevalente, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, che possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acquisto o affitto di locali, attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali e culturali;
- apertura di un sito internet, pagine e account sui social network, ivi incluso Facebook, Instagram, Twitter e ogni altra piattaforma digitale;
- gestione di un bar/caffetteria all'interno del teatro o dello spazio culturale, finalizzato a migliorare il servizio agli utenti.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari e associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma

5 D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al ((venti)) per cento del numero degli associati.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Sardegna.

ART. 3 I SOCI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o altre associazioni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Le associazioni iscritte possono essere esclusivamente altre APS o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (art. 35 CTS).

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione e su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ratificata dall'Assemblea e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto a:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di spesa accordati dal Consiglio Direttivo, per la singola attività o in relazione al preventivo di spesa sottoposto e approvato;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e approvarli;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La figura del volontario può non coincidere con la qualifica di associato, i volontari possono anche non essere soci.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.

ART. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi sul libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione e può essere fatta contestualmente o alternativamente, a discrezione dell'Organo Amministrativo mediante lettere, o via mail all'indirizzo mail dell'associato, o anche mediante messaggio telefonico o via "WhatsApp" comunicati al momento dell'acquisizione della qualifica di Socio. L'avviso di convocazione deve essere affisso sette giorni prima, in bacheca dei locali dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. In caso di minore età, il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (rif. Nota n. 1309 del 06/02/2019 MLPS – Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228). A ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere una sola delega comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. Le votazioni dell'Assemblea

avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Direttivo;
2. nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;
3. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
4. deliberare su eventuali ricorsi da parte dei Soci espulsi o aspiranti Soci;
5. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e/o scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare e approvare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (Art. 21 del Codice civile).

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 5 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 9

ORGANO (CONSIGLIO) DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri.

Gli amministratori sono rieleggibili al termine del mandato e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; essi rimarranno in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione, delibera e approva le attività dell'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;



- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza (anche attraverso mezzi telematici e collegamenti streaming) di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione. Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti entrambi nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione, può essere rieletto come gli altri membri dell'Organo di Amministrazione, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, presenta all'Assemblea degli associati il rendiconto consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri dell'Associazione; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive e delibere assunte dagli Organi Sociali (Assemblea e Consiglio Direttivo) riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti dell'Organo di Controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 12

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, artistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività direttamente connesse con gli scopi dell'Associazione.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 13

LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo.

L'obbligo di tenere i libri si estende a tutti gli altri eventuali organi sociali nominati.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 2 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

ART. 14

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il presente consta di n. 9 pagine.

Sassari, 19.01.2026

GIOVANNA
MORRA
21.01.2026
12:23:46
GMT+01:00

